

## Direttive sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche e sui contributi alle famiglie

(del 12 settembre 2018)

### IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

visti gli art. 48a e 48b e gli art. 45, 47 e 48c (in vigore dal 1° gennaio 2019) del regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 (di seguito RLFam),

visti gli art. 3 e 4 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip),

emana le seguenti direttive:

#### 1. Aliquota di sussidiamento, salari del personale educativo e ulteriori supplementi di sussidio

- 1.1** L'aliquota di sussidiamento è pari al 40%; sono riconosciuti ai fini del sussidio i salari annui effettivamente versati al personale educativo fino a concorrenza massima delle seguenti classi di stipendio compreso l'adeguamento al rincaro deciso annualmente dal Consiglio di Stato:

Mansione	Classe	Stipendio
Classe massima riconosciuta per il responsabile del centro (stipendio annuo lordo)	5	
Classe massima riconosciuta per il personale educativo con formazione specifica (stipendio annuo lordo)	4	
Classe massima riconosciuta per il personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)	1	
Stage di orientamento professionale prima di frequentare una scuola socioassistenziale (stipendio mensile netto)	–	<b>Importo concordato dalle istituzioni max. fr. 1'016.- per i primi 3 mesi</b>
	–	<b>fr. 1'351.- dopo i primi 3 mesi</b>
Stage di formazione presso una scuola riconosciuta durante la formazione (stipendio mensile netto)	–	<b>fr. 1'329.-</b>
Stage di formazione di operatore socioassistenziale OSA presso la SSPSS (stipendio mensile lordo)	–	<b>Terzo e quarto anno fr. 400.-</b>
Tirocinio apprendista operatore socioassistenziale (stipendio mensile lordo)	–	<b>Primo anno fr. 1'372.- Secondo anno fr. 1'472.- Terzo anno fr. 1'572.-</b>
Educatrice dell'infanzia dipl. SSS in formazione presso CPS Mendrisio	–	<b>fr. 2'000.-/30 gg di stage fatturati dalla scuola all'ente in cui si svolge la formazione pratica</b>

Per il computo dei salari riconosciuti dall'ente sussidiante fanno testo gli importi segnalati sul modulo 2 «Lista del personale» se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare) e dai consuntivi degli ultimi due anni d'esercizio.

**1.2** L'aliquota di sussidiamento è aumentata di 4 punti percentuali (vedi art. 45 cpv. 2 RLFam) e ammonta quindi complessivamente al 44% se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti supplementari:

a. l'équipe educativa dispone di almeno una persona con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con specializzazione nell'infanzia ogni due unità;

b. la retribuzione del personale educativo<sup>1</sup> rispetta i seguenti criteri:

Mansione	Classe	Stipendio annuo lordo
Classe minima riconosciuta per il responsabile del centro (stipendio annuo lordo)	3	
Classe minima riconosciuta per il personale educativo con formazione specifica (stipendio annuo lordo)	2	
Classe minima riconosciuta per il personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)	1	

c. le rette sono adeguate unicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

**1.3** L'aliquota di sussidiamento è aumentata di 8 punti percentuali (vedi art. 45 cpv. 2 RLFam) e ammonta quindi complessivamente al 48% se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti supplementari:

a. l'équipe educativa dispone di almeno una persona con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con specializzazione nell'infanzia ogni due unità;

b. la retribuzione del personale educativo<sup>1</sup> rispetta i seguenti criteri:

Mansione	Classe	Stipendio annuo lordo
Classe minima riconosciuta per il responsabile del centro (stipendio annuo lordo)	4	
Classe minima riconosciuta per il personale educativo con formazione specifica (stipendio annuo lordo)	3	
Classe minima riconosciuta per il personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)	1+4 aumenti	

c. le rette sono adeguate unicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

<sup>1</sup> Per il computo dei salari riconosciuti dall'ente sussidiante fanno testo gli importi segnalati sul modulo 2 «Lista del personale» se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare) e dai consuntivi degli ultimi due anni d'esercizio.

**1.4** L'aliquota di sussidiamento è aumentata di 12 punti percentuali (vedi art. 45 cpv. 2 RLFam) e ammonta quindi complessivamente al 52% se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti supplementari:

- a. l'équipe educativa dispone di almeno una persona con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con specializzazione nell'infanzia ogni due unità;
- b. la retribuzione del personale educativo<sup>2</sup> rispetta i seguenti criteri:

Mansione	Classe	Stipendio annuo lordo
Classe minima riconosciuta per il responsabile del centro (stipendio annuo lordo)	5	
Classe minima riconosciuta per il personale educativo con formazione specifica (stipendio annuo lordo)	4	
Classe minima riconosciuta per il personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)	1+8 aumenti	

- c. le rette sono adeguate unicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

**1.5** Se i criteri stabiliti al punto 1.3 o al punto 1.4 sono rispettati, l'aliquota di sussidiamento (vedi art. 45 cpv. 2 RLFam) può inoltre essere aumentata di:

- a. 3 punti percentuali se l'équipe educativa dispone di almeno tre unità con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con specializzazione nell'infanzia ogni quattro unità (il personale supplementare di supporto assunto durante il periodo estivo non è considerato nel computo del rapporto);
- b. 1 punto percentuale, fino ad un importo massimo di fr. 4'000.-, se la struttura prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato e proporzionale in base al reddito e dispone al massimo di 20 posti (fa stato il numero di posti prevalente durante l'anno),  
2 punti percentuali, fino ad un importo massimo di fr. 8'000.-, se la struttura prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato e proporzionale in base al reddito e dispone da 21 a 35 posti (fa stato il numero di posti prevalente durante l'anno),  
3 punti percentuali, fino ad un importo massimo di fr. 12'000.-, se la struttura prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato e proporzionale in base al reddito e dispone di almeno 36 posti (fa stato il numero di posti prevalente durante l'anno);
- c. 3 punti percentuali se la struttura fa riferimento, per la gestione complessiva, ad almeno altre due forme di attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o dispone di almeno 60 posti (possibilità di cumulare i posti con altre strutture riconosciute facenti parte del medesimo ente);

<sup>2</sup> Per il computo dei salari riconosciuti dall'ente sussidiante fanno testo gli importi segnalati sul modulo 2 «Lista del personale» se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare) e dai consuntivi degli ultimi due anni d'esercizio.

d. da 1 a 5 punti percentuali se la struttura offre prestazioni particolari o prevede modalità di gestione innovative e partecipative. Per poter essere prese in considerazione, le prestazioni devono rivestire un carattere strutturale: essere ricorrenti, ripetute, inserite nel progetto del servizio, documentate e verificabili.

Possono essere ritenute «particolari», le seguenti prestazioni:

Prestazioni
<b>1. Prestazioni rivolte alle famiglie</b>
Progetti di accompagnamento alla genitorialità (cicli d'incontri formativi, di auto aiuto, laboratoriali ecc.). Progetti di organizzazione e pianificazione che tengano conto delle famiglie con orari di lavoro a turni o con bisogni speciali. Progetti di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie.
<b>2. Prestazioni rivolte al benessere e all'inclusione del bambino</b>
Progetti d'integrazione di bambini con bisogni speciali (con coinvolgimento di enti specialistici). Progetti di collaborazione con la rete a carattere preventivo o d'inclusione (con il coinvolgimento di altri servizi). Progetti mirati per i bambini a seguito dell'introduzione del concordato HarmoS. Progetti di transizione e collaborazione con la scuola.
<b>3. Prestazioni volte al miglioramento della qualità organizzativa</b>
Progetti di messa in rete di strutture singole (condivisione di progetti comuni su tematiche specifiche, formazioni comuni, osservazioni fra strutture, collaborazioni a livello gestionale). Acquisizione di certificazioni sulla qualità alimentare (per esempio Fourchette Verte). Collaborazioni con aziende (per esempio convenzioni).

La somma massima dei contributi aggiuntivi può essere di 5 punti percentuali. L'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) è competente per l'esame delle singole prestazioni e per il loro riconoscimento (nella valutazione si considerano anche le condizioni qualitative del servizio verificate dall'UFaG).

## 2. Oneri sociali del personale educativo

Sono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente versati per il personale educativo autorizzato per coprire l'orario giornaliero d'apertura in base alle disposizioni legali in vigore, fino al massimo degli oneri riconosciuti dal Cantone per i suoi dipendenti. Se debitamente comprovate, vengono inoltre riconosciute eventuali spese di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e/o maternità sino ad un massimo del 2,5% dello stipendio lordo del personale assicurato riconosciuto.

## 3. Costi di formazione, aggiornamento, supervisione

Sono riconosciuti fr. 1'000.– annui massimi per ogni unità di lavoro sussidiata. Quali spese di formazione vengono riconosciute le spese inerenti a corsi, giornate formative, progetti di formazione mirata per équipe, supervisioni del personale educativo e ausiliario.

## 4. Costi per acquisti di materiale didattico

Sono riconosciuti fr. 150.– annui massimi per ogni posto autorizzato.

## 5. Contributi alle famiglie

I contributi volti a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio durante l'esercizio di un'attività lucrativa o durante l'assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall'UFaG (vedi art. 48a, 48b e 48c RLFam) ammontano:

- a. contributo universale per le famiglie:  
20% della retta (esclusi gli oneri supplementari) fino a un massimo di fr. 200.– mensili;
- b. contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RIPAM) secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal):  
33% della retta (esclusi gli oneri supplementari) dopo la deduzione del contributo universale. Il costo massimo riconosciuto per la retta ammonta a fr. 1'200.– mensili e le modalità di calcolo vengono definite dall'UFaG. Il diritto a tale contributo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)<sup>3</sup>;
- c. contributo per i beneficiari di un assegno di prima infanzia (API) secondo la legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008:  
totalità della retta (esclusi gli oneri supplementari), dopo la deduzione dei contributi indicati al punto 5 lett. a e b, fino a un rimborso massimo mensile di fr. 800.–  
I contributi percepiti in base a dati inesatti devono in ogni caso essere restituiti.

## 6. Abrogazione

Le direttive sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche e sul contributo alle famiglie del 7 luglio 2017 della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie sono abrogate il 31 dicembre 2018, ad eccezione del punto 5 che verrà abrogato il 30 settembre 2018.

## 7. Entrata in vigore

Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2019, ad eccezione del punto 5 lett. a e lett. b, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2018.

Bellinzona, 12 settembre 2018

Dipartimento della sanità e della socialità

Il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità: Paolo Beltraminelli

Il Direttore della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie: Renato Bernasconi

<sup>3</sup> Qualora la decisione di riduzione del premio non fosse ancora disponibile alla prima fatturazione dell'anno della retta del centro, la retta è fatturata interamente e l'eventuale deduzione applicata retroattivamente dal centro sino alla data a partire dalla quale è stato riconosciuto il diritto del sussidio e quindi versata dall'UFaG nel conteggio successivo.

---

## Direttive sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti delle famiglie diurne e sui contributi alle famiglie

(del 12 settembre 2018)

### IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

visti gli art. 39a e 39b e gli art. 36, 38 e 39c (in vigore dal 1° gennaio 2019) del regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005,

emana le seguenti direttive:

#### 1. Aliquota di sussidiamento, salari orari per bambino delle famiglie diurne e ulteriori supplementi di sussidio

1.1 L'aliquota di sussidiamento è pari al 50% se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti: